

Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 21 novembre 2024

D.d.u.o. 12 novembre 2024 - n. 17077
2021IT16RFPFR010 - «Misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027 - Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» - ID bando RLO12023031 703 - CUP E42E22001190009 - 5° provvedimento di non ammissibilità»

LA DIRIGENTE DELLA U.O. «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE»

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020», ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

Richiamati:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

Visti:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023;

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assesamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il «Fondo investimenti imprese» destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzare la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede:

- nell'ambito dell'Asse 1 - «Un'Europa più competitiva e intelligente», l'Obiettivo specifico 1.3 - «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi»

e l'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni;

- la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C (2022) 5671 final del 1 agosto 2022, relativa al PR - FESR 2021-2027 di Regione Lombardia tra i capitoli di spesa come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;

Visti altresì in tema di aiuti di Stato:

- la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01);
 - la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
 - il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
 - il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. - di seguito GBER - (modificato dal Reg (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 e prorogato fino al 31 dicembre 2026) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (Definizioni), art. 4 (Soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (Effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (Pubblicazione e informazione), art. 11 (Relazioni) e art. 12 (Controllo) del medesimo Regolamento;
 - l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
 - l'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6; 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16;
 - l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito «TFUE»), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione europea (c.d. aiuti di Stato a finalità regionale);
 - la Comunicazione C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
 - la Decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 (2021/N) con cui ha approvato la mappa delle zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE;
 - la Decisione C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale le zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree della Lombardia;
 - il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- Richiamati:
- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
 - istituito la misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» suddivisa in due aree: Area 1 «Sviluppo aziendale Lombardia», Area 2 «Sviluppo aziendale nelle aree destina-

tarie degli aiuti a finalità regionale», con una dotazione finanziaria di € 115.000.000,00, a valere sulla dotazione iniziale del «Fondo investimenti imprese», comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 69 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 46 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto, a cui si aggiungono € 990.000,00 relativi alla quota IVA;

- individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo investimenti imprese» e della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale»;
- il decreto 29 marzo 2023, n. 4640 con cui è stato approvato l'avviso della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» in attuazione della d.g.r. 7595/2022;
- la d.g.r. 15 gennaio 2024, n. XII/1752 con cui è stato disposto di integrare con il Comune di Campione d'Italia l'elenco dei comuni della Lombardia, di cui all'allegato 1 della d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6225, che rientrano nelle zone 107.3.c in cui possono essere concessi gli aiuti a finalità regionale o altri aiuti settoriali oggetto di maggiorazioni di intensità di aiuto;
- il decreto 29 dicembre 2023, n. 20900 del 29 dicembre 2023 di sospensione degli sportelli per la presentazione delle domande sulle Misure investimenti - Linea sviluppo aziendale e Linea green previste dalla d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027
- il decreto 1 febbraio 2024, n. 1928 «Misure «Investimenti - Linea green» e Investimenti - Linea sviluppo aziendale» approvate con i decreti 29 marzo 2023, n. 4640 e 4648 - Disposizioni conseguenti all'adozione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis»;
- il decreto 2 febbraio 2024 n. 1990 di riapertura degli sportelli per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sugli avvisi della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» e «Investimenti - Linea green» con cui sono stati anche aggiornati i testi di entrambe le misure;
- il decreto 27 giugno 2024, n. 9743 con cui è stato adottato il primo aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.) precedentemente approvato con il decreto 30 giugno 2023 n. 9842;

Richiamata la Convenzione quadro in essere tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024;

Considerato che:

- con il decreto 29 maggio 2023, n. 7972 si è provveduto ad approvare lo schema di Accordo di finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura investimenti - Linea sviluppo aziendale» - Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3;
- l'Accordo di finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura investimenti - Linea sviluppo aziendale» - Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3 è stato sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 5 giugno 2023;

Dato atto che la già citata d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 ha:

- stabilito che sulla misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» l'agevolazione è concessa:
 - per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli da 1 a 12;
 - per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento de minimis;
 - per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) «Modifica della carta degli aiuti a finalità regio-

nale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)», ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16 del Regolamento GBER;

- demandato a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento GBER e del nuovo regolamento de minimis;
 - per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta regionale e successiva comunicazione in SANI2;
 - per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del dirigente competente e successiva comunicazione in SANI2;

Richiamata la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che, a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, le misure «Investimenti - Linea green» e «Investimenti - Linea sviluppo aziendale», già inquadrate nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in particolare aumentando i massimali concedibili fino a € 300.000,00 nell'arco di tre anni dalla concessione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato «Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» è uno strumento finanziario sotto forma di garanzia combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;

Dato atto che l'avviso all'art. C.2 «Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse» prevede che l'agevolazione sia concessa mediante una procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi Online (ora Bandi e Servizi), e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica;

Dato atto che:

- l'istruttoria è svolta da Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, secondo le modalità indicate agli artt. B.3 «Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità», C.3.a «Modalità e tempi del procedimento», C.3.b «Verifica di ammissibilità delle domande» e C.3.c «Valutazione delle domande» dell'Avviso di cui al decreto 4640/2023 e al decreto 1990/2024 e nell'Accordo di Finanziamento;
- l'art. C.3.c dell'Avviso stabilisce:
 - che nella fase di valutazione delle domande viene effettuata la verifica della coerenza del Progetto rispetto alle caratteristiche di cui all'art. B.2.a (pena la non ammissione);
 - i criteri per l'assegnazione del punteggio e che il punteggio complessivo, comprensivo della premialità, da conseguire per essere ammessi all'agevolazione è pari ad almeno 60 punti;
- al termine della valutazione delle domande il soggetto gestore provvede a trasmettere al Responsabile del procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse;

Considerato che, ai sensi dell'art. C.3.e, il responsabile del procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori, approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'agevolazione;

Preso atto dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata da Finlombarda s.p.a., ai sensi dei richiamati articoli C.3.b e C.3.d. riferita alla domanda con ID 5873812, presentata da ICTALENT s.r.l., non ammissibile per la seguente motivazione: all'impresa era stata inviata con PEC del 2 luglio 2024 una richiesta di integrazioni, contenente l'indicazione che il mancato riscontro entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta sarebbe stato causa di inammissibilità. L'impresa ha risposto con PEC in data 29 luglio 2024 e pertanto la risposta è pervenuta 12 giorni oltre il termine stabilito;

Dato atto che:

- con nota prot. reg. O1.2024.0016070 del 9 settembre 2024, inviata a mezzo pec e regolarmente consegnata in pari data, è stato trasmesso alla succitata impresa il preavviso di non ammissibilità della domanda con ID 5873812, ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/1990, per la motivazione sopra indicata;
- nella suddetta nota di preavviso di non ammissibilità è stato anche evidenziato che l'art. C.3.d «Integrazione documentale» dell'avviso approvato con il decreto 2 febbraio 2024, n. 1990 recita: «*Nel caso in cui la documentazione integrativa sia richiesta a pena di inammissibilità, la mancata*

Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 21 novembre 2024

risposta del Soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda di partecipazione al bando»;

- si è concesso, contestualmente, il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione per la presentazione di eventuali contro-deduzioni, precisando che trascorso inutilmente tale termine, l'esito dell'istruttoria sarebbe stato ritenuto definitivo e la domanda sarebbe stata oggetto di un provvedimento di non ammissibilità alle agevolazioni previste dall'avviso;

Ritenuto, pertanto, di non ammettere all'agevolazione prevista dalla misura «Investimenti – Linea sviluppo aziendale» la domanda con ID 5873812, presentata dall'impresa ICTALENT s.r.l., ai sensi dell'art. C.3.d dell'avviso;

Visto l'art. D.2.a) che prevede che il soggetto richiedente ha facoltà di ritirare la domanda sino al provvedimento di concessione dell'agevolazione;

Preso atto dei ritiri delle domande di partecipazione al bando pervenute prima della concessione delle agevolazioni, di seguito indicate:

- domanda con ID 5863863 presentata dall'impresa Ristorante il Poggio di Gianola Mauro & C. s.n.c. e ritirata con nota del 10 settembre 2024 (prot. reg. O1.2024.0016216 dell'11 settembre 2024);
- domanda con ID 5457263 presentata dall'impresa Roncelli Costruzioni s.r.l. e ritirata con nota del 13 settembre 2024 (prot. reg. O1.2024.0016415);
- domanda con ID 5921085 presentata dall'impresa MTS s.r.l. con nota del 18 ottobre 2024 (prot. reg. O1.2024.0019561);

Dato atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Vista la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione Generale al dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione comunitaria, commercio e raccordo con la DG URI»;

Richiamato il decreto 10 settembre 2024, n. 13298 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per la Direzione Generale Sviluppo economico nominato con la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità dell'azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI – Misura investimenti – Linea sviluppo aziendale» del PR FESR 2021-2027 per le attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito regionale dedicato alla Programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardia/fesr2021-2027>) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto altresì che il presente provvedimento:

- non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- è assunto entro i termini procedurali previsti dall'art. C.3.a) comma 2 dell'Avviso;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa

1. Di non ammettere all'agevolazione prevista dalla misura «Investimenti – Linea sviluppo aziendale» la domanda con ID 5873812, presentata dall'impresa ICTALENT s.r.l.

2. Di prendere atto dei ritiri delle domande di partecipazione al bando pervenute prima della concessione delle agevolazioni, di seguito indicate:

- domanda con ID 5863863, presentata dall'impresa Ristorante il Poggio di Gianola Mauro & C. s.n.c.;
- domanda con ID 5457263, presentata dall'impresa Roncelli Costruzioni s.r.l.;
- domanda con ID 5921085, presentata dall'impresa MTS s.r.l..

3. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati sopra indicati esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

4. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito regionale dedicato alla Programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardia/fesr2021-2027>) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6. Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti destinatari e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

La dirigente
Maria Carla Ambrosini